

Rendiconto, previsto dall'art. 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativo all'utilizzo delle somme IRPEF pervenute alla C.E.I.

L'art. 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222 recita: "La Conferenza Episcopale Italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma, e lo pubblica sull'organo ufficiale della stessa Conferenza".

In adempimento della richiamata disposizione si pubblica il rendiconto relativo all'anno 1992, con allegate alcune annotazioni illustrative, inviato, con lettera n. 473/94 del 15 luglio 1994, dal Presidente della C.E.I., Card. Camillo Ruini, al Ministro dell'Interno, On. Roberto Maroni, ai sensi dell'art. 20 del regolamento di esecuzione della legge n. 222/1985 approvato con D.P.R. n. 33 del febbraio 1987.

Nell'indicare i singoli dati si segue l'ordine delle lettere del comma secondo dell'art. 44:

- * **Lettera a)** - Numero dei sacerdoti a favore dei quali si è provveduto nell'anno 1993:
 - sacerdoti abili a prestare un servizio a tempo pieno in favore delle diocesi
n. **36.849**
 - sacerdoti non abili a prestare un servizio a tempo pieno in favore delle diocesi
n. **2.903**
- * **Lettera b)** - Somma stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per il dignitoso sostentamento dei sacerdoti (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti al Fondo Clero dell'INPS e al lordo delle ritenute fiscali):
 - sacerdoti abili a prestare un servizio a tempo pieno:
da un minimo di £. **14.400.000** (£. 1.200.000 mensili x 12 mensilità)
ad un massimo di £. **26.112.000** (£. 2.176.200 mensili x 12 mensilità)
 - sacerdoti non abili a prestare un servizio a tempo pieno:
sacerdoti £. **19.584.000** (£. 1.632.000 mensili x 12 mensilità)
Vescovi emeriti £. **24.000.000** (£. 2.000.000 mensili x 12 mensilità)
- * **Lettera c)** - Ammontare complessivo delle somme di cui agli articoli 46 e 47 destinate al sostentamento del clero:

- erogazioni liberali pervenute all'Istituto Centrale per il sostentamento del clero e deducibili a termini dell'art. 46
£. **45.569.599.964**
- importo destinato dalla C.E.I. a valere sull'anticipo dell'8 per mille IRPEF
£. **343.000.000.000**
- * **Lettera d)** - Numero dei sacerdoti a cui è stata assicurata l'intera remunerazione:
n. **440**
- * **Lettera e)** - Numero dei sacerdoti a cui è stata assicurata un'integrazione:
n. **34.393**
- * **Lettera f)** - Ammontare delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali operati ai sensi dell'art. 25:
 - ritenute fiscali £. **67.629.475.000**
 - contributi previdenziali e assistenziali £. **29.169.125.725**
- * **Lettera g)** - Interventi finanziari dell'Istituto Centrale a favore dei singoli Istituti per il sostentamento del clero
£. **340.537.922.487**
- * **Lettera h)** - Interventi operati per le altre finalità previste dall'art. 48:
 1. *Esigenze di culto della popolazione.*
La somma destinata a questa finalità è stata pari a £. **139 miliardi.**
In particolare, essa è stata così ripartita:
 - per la costruzione di nuovi edifici di culto e centri parrocchiali:
£. **59 miliardi;**
 - alle diocesi, per il sostegno delle attività di culto e pastorale:
£. **60 miliardi;**
 - per interventi di rilievo nazionale definiti dalla C.E.I.:
£. **20 miliardi.**
 2. *Interventi caritativi in Italia e nei paesi del terzo mondo.*
La somma destinata a questa finalità è stata pari a
£. **104.606.832.218.**
In particolare, essa è stata così ripartita:
 - alle diocesi, per interventi caritativi a favore della collettività nazionale:
£. **40 miliardi;**
 - per interventi caritativi in Italia di rilievo nazionale definiti dalla C.E.I.:
£. **5.606.832.218;**

- per interventi caritativi a favore di paesi del terzo mondo:
£. **59 miliardi.**

* * *

ANNOTAZIONI

L'art. 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222 dispone che "la Conferenza Episcopale Italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma", e indica gli elementi che "tale rendiconto deve comunque precisare".

SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO

1. Quanto al dato di cui alla lett. a) dell'art. 44, comma secondo:

Il numero di 39.752 (36.849 + 2.903) individua i sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento nel corso del 1993, compresi coloro che tra il 2 gennaio e il 31 dicembre dello stesso anno sono deceduti.

I primi (36.849) sono coloro che hanno avuto titolo ad una remunerazione per il ministero svolto a tempo pieno in servizio delle diocesi (cf. art. 24); i secondi (2.903) sono coloro a cui si è provveduto a titolo di previdenza integrativa (cf. art. 27, comma primo), non potendo essi più svolgere un servizio a tempo pieno.

2. Quanto ai dati di cui alla lettera b)

L'esistenza di un importo minimo e di un importo massimo di remunerazione assicurato ai sacerdoti deriva dalle scelte operate nella definizione del sistema remunerativo.

A ciascun sacerdote spetta un numero X di punti; ogni anno la C.E.I. determina il valore monetario del singolo punto (per il 1993: £. 16.000); la remunerazione assicurata corrisponde al prodotto del numero dei punti per il valore del punto.

Il numero dei punti varia in concreto per ciascun sacerdote, perché a partire da un numero-base uguale per tutti (nel 1993: 75 punti

mensili) sono attribuiti punti ulteriori (fino a un massimo di 136 punti mensili) al verificarsi di circostanze previste dalla normativa data dalla C.E.I. ai sensi dell'art. 75 della legge n. 222/1985 e secondo gli indirizzi del can. 281 del codice di diritto canonico (oneri particolari connessi con l'esercizio di taluni uffici; anzianità nell'esercizio del ministero sacerdotale; spese per alloggio in mancanza di casa canonica).

3. Quanto al dato di cui alla lettera c)

Le offerte deducibili, previste dall'art. 46, destinate al sostentamento del clero cattolico nel 1993, sono state pari a £. 45.569.599.964.

Si tratta dell'importo complessivo delle erogazioni liberali versate nel corso del 1992 dai donanti sui conti correnti postale e bancari dell'Istituto Centrale oppure presso gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero all'uopo delegati, del quale l'Istituto Centrale ha avuto conoscenza esauriente soltanto dopo la chiusura dell'esercizio 1992, al ricevimento delle rendicontazioni degli enti collettori; conseguentemente detto importo è stato **destinato** al sostentamento del clero nell'esercizio successivo (1993).

La somma di £. 343.000.000.000 corrisponde all'importo trasmesso dalla C.E.I. all'Istituto Centrale prelevandolo dal versamento complessivo di £. 586.606.832.218 effettuato dallo Stato a titolo di anticipo sull'8 per mille (cf. art. 47, quarto comma).

4. Quanto ai dati di cui alle lettere d) ed e)

Come è noto, il nuovo sistema di sostentamento del clero cattolico è impostato secondo i seguenti criteri:

- A. I sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi "comunicano annualmente all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero:
 - a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero;
 - b) gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri soggetti" (art. 33).
- B. "L'Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma dell'art. 33. Qualora la somma dei proventi di cui al medesimo ar-

ticolo non raggiunga la misura determinata dalla Conferenza Episcopale Italiana a norma dell'articolo 24, primo comma, l'Istituto stabilisce l'integrazione spettante, dandone comunicazione all'interessato" (art. 34, comma primo).

C. "Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono all'integrazione di cui all'art. 34 con i redditi del loro patrimonio.

Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti richiedono all'Istituto Centrale la somma residua necessaria ad assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella misura stabilita" (art. 35, comma primo e secondo).

In pratica possono dunque verificarsi tre situazioni:

+ Taluni sacerdoti non ricevono alcuna remunerazione dall'ente ecclesiastico, perché questo è impossibilitato a intervenire in loro favore per mancanza totale di mezzi; se il sacerdote non ha altre entrate computabili, gli si deve l'intera remunerazione.

I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 440.

+ Altri sacerdoti ricevono una remunerazione da enti ecclesiastici o godono di altre entrate computabili; se con queste risorse non raggiungono la misura di remunerazione loro attribuita (cf. quanto annotato più sopra alla lettera b), hanno diritto di ricevere una integrazione fino alla concorrenza di tale misura.

I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 34.393.

+ Altri sacerdoti, infine, che ricevono una remunerazione da enti ecclesiastici o godono di altre entrate computabili, raggiungono con questi apporti o addirittura superano la misura di remunerazione loro attribuita; in questo caso non è dovuta loro alcuna integrazione.

I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 4.919.

5. Quanto al dato di cui alla lettera f)

A proposito delle ritenute fiscali è opportuno ricordare che si tratta di quelle operate dall'Istituto Centrale su due possibili componenti della remunerazione dei sacerdoti:

- la remunerazione ricevuta da enti ecclesiastici;
- la remunerazione totale o l'integrazione ricevuta dagli Istituti per il sostentamento del clero.

È da sottolineare, peraltro, che il carico fiscale complessivo che è gravato sui sacerdoti nel 1993 è maggiore dell'importo indicato: quando, per esempio, a comporre la remunerazione attribuita al sacerdote concorre uno stipendio (insegnamento della religione cattolica nelle scuole, assistenza spirituale negli ospedali o nelle carceri, ecc.) le ritenute sul medesimo sono operate direttamente dallo Stato. È noto inoltre che lo Stato effettua le ritenute sulle pensioni di cui eventualmente i sacerdoti godono.

A proposito dei contributi previdenziali e assistenziali è bene osservare che si tratta di quelli dovuti, ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, per il fondo speciale clero costituito presso l'INPS, l'iscrizione al quale è obbligatoria per ogni sacerdote secolare, e di quelli dovuti dai medesimi sacerdoti per l'assicurazione contro le malattie ai sensi delle leggi 28 luglio 1967, n. 669 e 29 febbraio 1980, n. 33.

6. Quanto alla lettera g)

Se si confrontano i dati relativi alla lettera c) (£. 388.569.599.964) e la somma erogata dall'Istituto Centrale ai singoli Istituti diocesani per il sostentamento del clero (£. 340.537.922.487) si constata una differenza positiva di £. 48.031.677.477 che merita un chiarimento.

Parte di tale differenza, ed esattamente £. 31.629.157.633, è stata utilizzata per finanziare gli assegni di previdenza integrativa erogati a favore dei 2.903 sacerdoti inabili allo svolgimento del ministero a tempo pieno, di cui alla lettera a).

La somma residua (£. 16.402.519.844), unitamente alle somme ancora in essere presso l'Istituto Centrale, derivanti dagli accantonamenti prudentemente effettuati sugli anni 1987, 1988 e 1989 (cfr. relativi Rendiconti), è stata utilizzata dall'Istituto Centrale stesso per gli interventi in favore degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero nel corso dei primi sei mesi del 1994, in relazione alla circostanza che, sulla base di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 47 della Legge 222/1985, lo Stato avrebbe corrisposto alla C.E.I. quanto spettanteLe per l'anno finanziario 1994 solo nel mese di giugno del medesimo anno.

7. Quanto alla lettera h)

ESIGENZE DI CULTO DELLA POPOLAZIONE

A) Una quota di 59 miliardi è stata destinata per la costruzione di edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.

- B) Una quota di 60 miliardi è stata destinata alle 227 diocesi italiane, per il sostegno delle attività di culto e di pastorale.

La ripartizione della somma tra le diocesi è avvenuta secondo i seguenti criteri: una quota base (103 milioni) eguale per ciascuna diocesi (per quelle equiparate 51,5 milioni), una quota variabile a seconda del numero degli abitanti (£. 382 per abitante).

L'individuazione delle finalità di culto e di pastorale alle quali destinare la somma ricevuta è stata fatta in un'apposita circolare inviata dalla C.E.I. ai Vescovi diocesani, tenendo come punto di riferimento la descrizione delle attività di religione e di culto contenuta nell'art. 16, lett. a) della legge 20 maggio 1985, n. 222: attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

- C) Una quota di 20 miliardi è stata infine destinata a sostegno di attività di culto e di pastorale a rilievo nazionale, individuate in concreto dalla Presidenza della C.E.I., sentito il Consiglio Episcopale Permanente. A titolo esemplificativo si ricordano, tra gli altri: un contributo a 147 monasteri di clausura femminili che versano in condizioni di particolare necessità; un contributo alle quattro Facoltà teologiche di cui sono responsabili i Vescovi italiani (Milano, Napoli, Cagliari, Palermo); un contributo alle Conferenze Episcopali Regionali, per le spese di funzionamento e per i Tribunali regionali per le cause matrimoniali; un contributo per alcune Associazioni e Centri di formazione teologica e morale e per iniziative culturali di ispirazione cristiana; un contributo per l'organizzazione e le attività della stessa Conferenza Episcopale Italiana.

INTERVENTI CARITATIVI A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ NAZIONALE

- A) Una quota di 40 miliardi è stata destinata alle 227 diocesi italiane per interventi caritativi a favore della collettività nazionale.

La ripartizione della somma tra le diocesi è avvenuta secondo i seguenti criteri: una quota base (67 milioni) eguale per ciascuna diocesi (per quelle equiparate 33,5 milioni), una quota variabile a seconda del numero degli abitanti (£. 263 per abitante).

- B) Una quota di £. 5.606.832.218 è stata destinata per interventi caritativi in Italia aventi rilievo nazionale, individuati in concreto dalla Presidenza della C.E.I., sentito il Consiglio Episcopale Per-

manente: le assegnazioni hanno riguardato, tra l'altro, la Caritas Italiana, la Fondazione "Migrantes", alcune opere sociali della diocesi di Siena in occasione del Congresso Eucaristico Nazionale.

INTERVENTI CARITATIVI A FAVORE DI PAESI DEL TERZO MONDO

Una quota di 59 miliardi è stata destinata agli interventi caritativi a favore del Terzo Mondo.

Le assegnazioni vengono definite da un apposito Comitato, costituito per un triennio dal Consiglio Episcopale Permanente in data 5 giugno 1990 e rinnovato in data 25 marzo 1993.

Nell'anno 1993 sono pervenuti n. 944 progetti per un totale richiesto di £. 186.404.150.915. I progetti approvati sono stati n. 300; i restanti progetti sono stati respinti perché non rientravano negli ambiti previsti dalla Legge 222/85 oppure perché la loro realizzazione è stata giudicata meno urgente rispetto a quella di altri.

A titolo di esempio, si segnala che per le emergenze si è intervenuti nel Burundi con la somma di £. 950 milioni, in Ruanda con 1 miliardo di lire, per un terremoto in India con £. 500 milioni.

Il rimanente del budget 1993 a disposizione è in fase di assegnazione per progetti tuttora all'esame attento degli esperti.

Resta fermo che, come negli anni passati, tutta la somma destinata agli interventi caritativi verrà comunque erogata.